

R.O. n. 43 del 26.02.2018

Ordinanza contingibile ed urgente in materia di pubblica sicurezza per pericolo di caduta neve o distacco di ghiaccio dai tetti

IL SINDACO

Viste le abbondanti nevicate che nella giornata odierna hanno interessato il territorio comunale;

Considerato che tuttora la situazione meteorologica è caratterizzata da estrema variabilità ed a peggiorare la situazione concorre anche un brusco abbassamento delle temperature con possibili gelate e formazione di stalattiti e candelotti di ghiaccio appesi alle estremità dei tetti, grondaie, porticati, terrazzi, balconi ecc. con pericolo per la pubblica e privata incolumità;

Rilevato che le criticità sopra evidenziate tenderanno ad accentuarsi con la successiva fase di scioglimento della neve;

Rilevato, altresì, che la situazione di pericolo per la pubblica e privata incolumità è legata alla variabilità e/o la possibile evoluzione delle condizioni meteorologiche avverse;

Ritenuto di vietare il transito e la sosta pedonale e veicolare nelle zone ricadenti al di sotto di cornicioni, balconi, terrazzi, porticati o altre sporgenze onde evitare pregiudizi alla sicurezza delle persone e alle cose derivanti dalla caduta dai tetti e dalle suddette sporgenze di neve, stalattiti, candelotti di ghiaccio;

Ritenuto, in particolare, urgente ed indifferibile lo sgombero della neve dai tetti e dalle abitazioni private che minacciano di cadere sui suoli pubblici, sulle strade e su aree pubbliche ad ordinaria percorrenza pedonale e veicolare;

Visto l'art.2051 del codice civile;

Visto il Regolamento per la Tutela della pubblica e privata incolumità, approvato con delibera di Consiglio Comunale n.44 del 3.5.2002 e successivamente integrato con Delibera di C.C. 98/2003;

Visto l'art.54, comma 2 e 4, del D.Lgs.n.267/2000 e ss.mm.ii.;

ORDINA

1. Ai proprietari degli edifici prospicienti aree pubbliche, di rimuovere immediatamente e con le dovute cautele, eventuali spezzoni, candelotti e lame di ghiaccio, blocchi di neve ed eventuali materiali edili che si siano formati per scivolamento oltre il filo di gronde, balconi, terrazze o altre sporgenze su suolo pubblico, al fine di evitare pericoli per la sicurezza di persone e cose; nei casi di maggiore difficoltà e nell'immediato, di interdire con adeguata segnaletica qualsiasi passaggio nelle zone sottostanti. I proprietari sono obbligati alla rimozione;
2. Di sgomberare i tetti, i balconi o davanzali prima o durante la pulizia della strada sottostante in modo da non arrecare molestia ai passanti;
3. È fatto obbligo agli utenti veicolari e pedonali delle vie pubbliche di transitare per quanto possibile al centro della strada e di non sostare nelle zone ricadenti al di sotto dei

cornicioni, balconi, terrazzi o altre sporgenze onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone e cose dovute alla caduta di neve dai tetti, stalattiti, candelotti di ghiaccio.

AVVERTE E DIFFIDA

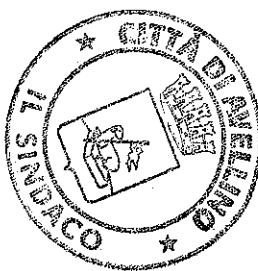
l'inosservanza o il ritardo nell'esecuzione della presente ordinanza darà luogo all'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 7 bis del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali n.267/2000 e senza pregiudizio dell'azione penale qualora il fatto costituisca reato.

Si rammenta, altresì, che l'inosservanza delle disposizioni dei regolamenti comunali ai sensi dell'art.7bis del D.Lgs.n.267 del 18 agosto 2000, comporta il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25 ad euro 500.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto di Avellino ovvero ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania rispettivamente entro i termini perentori di 30 e 60 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

La presente ordinanza è inviata per opportuna conoscenza all'Ufficio Territoriale di Governo di Avellino e agli organi deputati all'osservanza della presente.

Avellino, 26 febbraio 2018



IL SINDACO
Dott. Paolo Foti